

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1697 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2023**

sull'attuazione degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda lo spinarolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») ⁽²⁾. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) A norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le parti svolgono consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i totali ammissibili di catture (TAC) per l'anno successivo per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo. Tali consultazioni possono riguardare anche le ulteriori questioni di cui all'articolo 498, paragrafo 4, dell'accordo, tra cui l'elenco degli stock per i quali è vietata la pesca, la determinazione dei TAC per qualsiasi stock non elencato nell'allegato 35 o nell'allegato 36 e le quote rispettive di tali stock, nonché le misure di gestione della pesca.
- (3) L'Unione conduce le consultazioni annuali in linea con gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013, agli articoli 4 e 5 dei piani pluriennali per le acque occidentali ⁽³⁾ e il Mare del Nord ⁽⁴⁾ e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

